



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 11085 – ITA 0983 512123 – IPA 0983 514437

C.M. CSIS064009 - Cod.Fisc.: 87002040787

Sito Internet: www.iismajoranarossano.edu.it

e-mail: csis064009@istruzione.it – PEC csis064009@pec.istruzione.it

Prot.n. 10156

Corigliano-Rossano, 07/12/2021

A tutto il personale Docente e ATA

Al Direttore dei SGA

Atti della scuola

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico ex D.L. 172 del 26/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021;

VISTA la CMS prot. n° 35309 del 04/08/2021;

VISTA la CMS prot. n° 0053922 del 25/11/2021;

TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l'interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19;

COMUNICA

che, a partire dal 15 dicembre 2021, è istituito l'OBBLIGO VACCINALE per tutto il personale della scuola e che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico. L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose (9 mesi).

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale. Nel caso in cui dalla documentazione in suo possesso non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 11085 – ITA 0983 512123 – IPA 0983 514437

C.M. CSIS064009 - Cod.Fisc.: 87002040787

Sito Internet: www.iismajoranarossano.edu.it

e-mail: csis064009@istruzione.it – PEC csis064009@pec.istruzione.it

l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il Dirigente provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino al 31 dicembre 2021 e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le certificazioni per i soggetti esenti alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono valide solo se rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni di esenzione dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 31 dicembre 2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Si allega D.L. 172 del 26/11/2021

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Pina De Martino

